DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 1974

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad ammettere, fino al 31 maggio 1974, la commercializzazione di sementi certificate di avena altissima soggette a requisiti ridotti

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(74/76/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata dalla direttiva del 6 dicembre 1972 [2], in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica federale di Germania,

considerando che la produzione di sementi della categoria «sementi certificate» della specie «Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl.» conformi alle condizioni relative alla facoltà germinativa minima, è deficitaria nella Repubblica federale di Germania;

considerando che è impossibile coprire soddisfacentemente tutto il fabbisogno con sementi certificate di avena altissima provenienti da altri paesi membri, e rispondenti a tutte le condizioni fissate per la certificazione;

considerando che è opportuno autorizzare la Repubblica federale di Germania, fino al 31 maggio 1974 incluso, ad ammettere alla commercializzazione delle sementi certificate di avena altissima soggette a requisiti ridotti;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal Comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio, fino al 31 maggio 1974, 325 tonnellate di sementi di avena altissima (Arrhenatherum elatius) delle categoria «sementi certificate», raccolte nel 1973, non conformi alle condizioni stabilite nell'allegato II della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purchè posseggano i seguenti requisiti:

a) la facoltà germinativa deve raggiungere almeno il 75 % delle sementi pure;

b) l'etichetta ufficiale deve indicare che la facoltà germinativa delle sementi è ridotta: facoltà germinativa minima 75 %.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione, prima del 1° novembre 1974, le quantità di sementi certificate di avena altissima, soggetta a requisiti ridotti che sono state ammesse alla commercializzazione nel suo territorio sulla base della presente decisione. La Commissione informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1974.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 287 del 26. 12. 1972, pag. 22.